



VERBALE DI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.04.2023

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VARIANTI URBANISTICHE O TITOLI EDILIZI IN DEROGA RELATIVO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di aprile dalle ore 13,08 e a seguire si è riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto stabilito nel disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera n. 76 del 30.3.2022

Alla seduta, al momento della discussione della proposta in oggetto risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal Segretario Noemi Spagna Musso, con appello nominale:

LATINI Leonardo	Sindaco/Presidente	presente
SALVATI Benedetta	Vice sindaco	presente
CECCONELLI Maurizio	Assessore	presente
CECCOTTI Cristiano	Assessore	presente
CINI Federico	Assessore	presente
FABRIZI Cinzia	Assessore	presente
FATALE Stefano	Assessore	presente
MASSELLI Orlando	Assessore	presente
PROIETTI TROTTI Elena	Assessore	assente
SCARCIA Giovanna	Assessore	presente

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune in collegamento telematico (in videoconferenza).

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PROT. 61914 del 14.04.2023

DIREZIONE PROPONENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: Contributo straordinario per Varianti urbanistiche o titoli edilizi in deroga relativo ad attività produttive. Atto di indirizzo.

IL DIRIGENTE

Su iniziativa dell'Assessore all'urbanistica Ing. Federico Cini

Premesso che in materia di contributo straordinario la disciplina urbanistico - edilizia nazionale prevede che:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

...omissis.....

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

.....omissis.....

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

.....omissis.....

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

(lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014, poi così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 120 del 2020)

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.

(comma modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014);

.....omissis.....

e che in materia di Permesso di Costruire in deroga del citato comma 4-ter prevede che:

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora

decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera f), della legge n. 120 del 2020)

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

(comma modificato dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 10, comma 1, lettera f), della legge n. 120 del 2020)

Considerato che in materia di contributo straordinario la disciplina regionale Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico Governo del territorio e materie correlate (B.U.R.U. n. 6 S.o. n. 1 del 28/01/2015) prevede che:

Art. 35

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

.....omissis.....

d) contributo straordinario: contributo aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione che il comune può richiedere per la realizzazione di opere pubbliche, a seguito di una adesione volontaria da parte del proprietario di un'area o di un immobile, alla applicazione di norme premiali previste dalle normative di settore, dal PRG o dal piano attuativo.

Art. 39

(La compensazione)

1. La compensazione consiste nell'attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, previste dal PRG. La compensazione può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso nonché trasferimenti o permute di aree.

2. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione:

.....omissis.....

c) le quantità attribuite a fronte della cessione al comune da parte di privati di immobili, ovvero della corresponsione di un contributo straordinario per la realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi, secondo criteri e limiti previsti dal PRG parte operativa, dal piano attuativo o dal programma urbanistico.

Considerato inoltre che la Regione Umbria in materia di deroga ha integrato la disciplina fondamentale dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 con le norme del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) che prevedono le seguenti casistiche:

Art. 24

Distanze dai confini - Dc.

.....omissis.....

3. Per gli edifici ed i manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici di cui all'articolo 23.

4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

.....omissis.....

Art. 25

Distanze dalle strade - Ds.

.....omissis.....

3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevazione degli edifici esistenti a distanza dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, le nuove opere non possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l'ente proprietario della strada.

.....omissis.....;

Considerato che la disciplina statale dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 è norma di rango legislativo e che nella Regione Umbria non si rileva la completa e puntuale applicazione, nella determinazione del contributo di costruzione, delle casistiche previste dal comma d-ter dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, comportando che il comune è obbligato ad applicarla assumendo le proprie determinazioni urbanistiche nelle more di ulteriori disposizioni di dettaglio regionali rispetto a quelle riportate ai punti che precedono;

Atteso che il Comune di Terni ha da tempo fissato una disciplina integrativa del PRG che contempla la determinazione del contributo straordinario in caso di varianti urbanistiche e di deroghe a norme urbanistico-edilizie che ai sensi del comma 4-bis dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 viene fatta salva;

Richiamate le disposizioni comunali che disciplinano la materia di cui trattasi di seguito riportate:

- D.C.C. n. 122 del 30.04.2010 con cui è stata regolamentata la quantificazione e la corresponsione degli oneri compensativi (*ovvero contributo straordinario*) e la successiva D.G.C. n. 376 del 13.11.2013 di precisazione della delibera anzidetta in applicazione della allora vigente L.R. 12/2013;
- D.C.C. n. 233 del 12.09.2017 con cui sono state approvate le linee guida per la concessione della deroga alle distanze dai confini di proprietà comunali negli interventi di edilizia privata e le relative modalità di determinazione e versamento degli importi delle indennità da corrispondere al comune;

Considerato che con D.C.C. n. 117 del 17.11.2014 è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia (S.U.A.P.E.) che prevede all'articolo di seguito riportato precisi impegni del soggetto attuatore in caso di varianti:

Art. 18 - Varianti agli strumenti urbanistici

1. Nei casi previsti e disciplinati dall'art. 8 del DPR 160/2010, la conferenza dei servizi è convocata motivatamente dal R.U.P., che la presiede, sulla base degli indirizzi e obiettivi stabiliti dalla giunta comunale con le modalità di cui ai successivi commi.
2. **Se la variante urbanistica presuppone la variazione della zonizzazione, comportante**

l'edificabilità - ai fini produttivi - delle aree, le stesse sono delimitate ai sensi dell'art. 27 della L. 865/71. L'approvazione della variante e della delimitazione comporta il diritto, in capo al richiedente, all'assegnazione in proprietà delle aree - in deroga al vigente regolamento P.A.I.P. – previa stipula della necessaria convenzione.

3. *Nei casi previsti e disciplinati dall'art. 8 del DPR 160/2010 e dal presente articolo, l'interessato deve produrre tutta la documentazione necessaria per comprovare, oltre la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, anche la carenza di previsione, nello strumento urbanistico, delle aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o l'insufficienza di queste in relazione al progetto presentato. La documentazione da produrre deve, inoltre, comprendere:*
- a) autocertificazione attestante il possesso del titolo di legittimazione a proporre istanza di variante, con riferimento alle aree o agli immobili interessati (proprietà, diritti reali di godimento etc...);*
 - b) autocertificazione attestante i dati economici, finanziari ed occupazionali atti a dimostrare la concretezza della proposta e la sussistenza di un interesse pubblico o generale a suffragio della richiesta di variante;*
 - c) limitatamente alle varianti urbanistiche che incidano sulla zonizzazione attraverso le modalità descritte al comma 3, atto unilaterale d'obbligo con il quale la ditta richiedente si impegna*
 - a cedere bonariamente al Comune le aree interessate, al prezzo determinato in base alla vigente normativa sugli espropri;*
 - a stipulare con il Comune la convenzione per il riacquisto delle aree stesse, al prezzo di cessione determinato dalla legge per l'assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi;*

Considerato che sulla base degli atti comunali richiamati nel caso di approvazione di Varianti urbanistiche che siano richieste da privati proprietari viene applicato un contributo straordinario che il privato interessato versa al Comune in contributo finanziario per una somma pari al 100% dell'incremento del valore di mercato che il terreno consegue tra lo stato preesistente e quello a seguito della variazione urbanistica, applicato per qualunque destinazione urbanistica e di finalità della trasformazione;

Considerato inoltre che sulla base della D.C.C. n. 233 del 12.09.2017 nel caso di permessi di costruire in deroga dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e R.R. 2/2015 sono state definite modalità di determinazione dell'indennizzo che devono essere armonizzate con le modalità di calcolo utilizzato per le varianti urbanistiche ed alle quali applicare la aliquota del 50% di contributo a carico del privato per motivazioni analoghe al caso di variante urbanistica;

Evidenziato che tra le forme di contributo previste è da preferirsi quello in versamento monetario su apposito capitolo vincolato per l'ampia possibilità e flessibilità di scelta sulle forme e tempi di reimpiego per finalità pubbliche ma che sulla base di valutazioni per singolo caso possono essere motivate le soluzioni alternative purché di non minore valore e utilità che la legge prevede come esplicitate di seguito:

- realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento,
- cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità,
- edilizia residenziale sociale,
- altre opere pubbliche;

Considerato che il predetto contributo si fonda sul criterio di partecipazione della proprietà privata mediante contributo finanziario, da versare in apposito capitolo del Bilancio comunale, per la realizzazione di opere e servizi pubblici, rapportato ai benefici dell'incremento di valore fondiario delle trasformazioni urbanistiche private cd. "rendita fondiaria", il cui verificarsi è reso possibile dalla realizzazione della città pubblica da parte della collettività per il tramite dell'istituzione pubblica e si fonda inoltre sul principio di non agevolare possibili speculazioni immobiliari attraverso varianti urbanistiche che sono distorsive del mercato immobiliare a cui seguono in particolare negativi riflessi diretti sulla corretta pianificazione urbanistica e gestione del territorio;

Considerato inoltre che devono essere tenute in debito conto i presupposti tecnico-normativi e socio-economici per il riconoscimento delle condizioni di rilevanza pubblica delle varianti urbanistiche di cui trattasi e deve prestarsi altresì particolare attenzione al fenomeno del consumo di suolo quale principio di salvaguardia ambientale rilevante per la gestione del territorio comunale e tenuto conto che l'effetto atteso dalla introduzione del contributo straordinario è anche quello di disincentivare l'uso di aree libere esterne agli ambiti di trasformazione urbanistica e favorire il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate;

Ritenuto che:

- la situazione di grave crisi delle attività produttive richiede misure di sostegno e di incentivazione per favorire la crescita economica ed occupazionale riducendo i costi alle imprese che si vedrebbero costrette, data l'entità dei contributi finanziari da versare in tali casistiche, anche a rinunciare agli investimenti con conseguenti riflessi indiretti di mancati introiti nel Bilancio comunale nonché la perdita di occasioni di sviluppo economico del tessuto produttivo;
- la scelta di ridurre l'incidenza del contributo straordinario deve essere messa a confronto con i principi sopra esposti e tale da mantenere un bilanciamento tra gli interessi pubblici di acquisizione all'ente dei benefici delle rendite fondiarie conseguenti alle trasformazioni urbane nonché delle finalità di tutela da possibili speculazioni immobiliari e attestarsi pertanto in una quantità ritenuta congrua del 50% dell'importo del contributo finanziario da versare alle casse comunali rispetto al maggior valore fondiario prodotto dalla variante urbanistica;
- la percentuale del 50% esprime in concreto il rapporto paritario secondo cui si confrontano e si concertano le scelte urbanistiche tra il settore produttivo privato e la pubblica amministrazione secondo il modello convenzionale privatistico;
- la misura è volta a incentivare e sostenere l'occupazione e contrastare il declino economico in atto e pertanto è indirizzata esclusivamente a sostegno delle attività produttive facenti capo allo Sportello SUAPE e che va collegata al reale avvio e mantenimento in esercizio dell'attività economica con corresponsione integrale al comune del contributo straordinario nel caso che l'attività cessi per qualunque ragione entro un tempo ragionevole, a tutela di potenziali fenomeni speculativi o elusivi;

Considerato di assumere il presente atto con i poteri di indirizzo della Giunta Comunale affinché il Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia

privata proponga al Consiglio Comunale tutti gli atti amministrativi necessari ad armonizzare, aggiornare e disciplinare la materia della determinazione del contributo straordinario dell'art. 16 c. 4 lett. d ter del D.P.R. 380/2001 e delle L.R.1/2015 nel rispetto dei seguenti criteri:

- determinazione del corrispettivo nella misura del 50% dell'incremento del valore di mercato che il terreno consegue tra lo stato preesistente e quello che si determina a seguito della variazione urbanistica;
- determinazione e riordino delle disposizioni comunali riguardanti il corrispettivo nella misura del 50% dell'incremento del valore di mercato che il terreno consegue tra lo stato preesistente e quello che si determina a seguito di deroghe alle norme urbanistico- edilizie dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001;
- attribuzione del beneficio della riduzione del contributo straordinario solo ad attività produttive dello Sportello SUAPE che richiedono varianti urbanistiche o deroghe per l'insediamento ex novo o ampliamento della propria attività produttiva esistente;
- impegno alla corresponsione dell'intero contributo straordinario nel caso di locazione a terzi, cessazione delle attività o vendita a terzi per gravi e comprovati motivi in analogia con quanto stabilito nel Regolamento PAIP vigente per i terreni produttivi;
- possibilità di riscatto del beneficio di riduzione dal 100% al 50% del contributo straordinario per la libera commercializzazione del bene decorsi 10 anni dalla agibilità dell'immobile previa consegna al comune di adeguate garanzie finanziarie in analogia con quanto stabilito nel Regolamento PAIP vigente;

Stabilito che è opportuno, tramite la disciplina da adottare a seguito della presente deliberazione, demandare alla Direzione Attività finanziarie e Patrimonio la fase endoprocedimentale di stima del plusvalore delle varianti urbanistiche per le specifiche competenze professionali possedute e per la posizione di terzietà degli uffici addetti alle operazioni estimali delle aree rispetto alle valutazioni urbanistiche che devono essere eseguite;

Date atto, al fine di chiarire in modo inequivocabile l'ambito della presente deliberazione, che il presente contributo, in quanto straordinario poiché legato alle casistiche illustrate nel preambolo, è un ulteriore onere rispetto al normale contributo di costruzione fissato per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria degli articoli da 130 a 136 della L.R. 1/2015 i quali non sono oggetto della presente deliberazione e dalla stessa non vengono in alcun modo modificati;

DATO ATTO CHE la presente non costituisce atto deliberativo in senso stretto ma semplice atto di indirizzo e che, quindi, non occorre parere di regolarità tecnica e contabile;

VISTI Gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la L.R. 1/2015 ed il R.R. 2/2015;

Visto il D.P.R. 380/2001;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

PROPONE

1. Di far proprie tutte le premesse incluse nel presente documento;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

2. Di dare mandato, con i poteri d'indirizzo afferenti all'organo politico, affinché il Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata proponga al Consiglio Comunale tutti gli atti amministrativi necessari ad armonizzare, aggiornare e disciplinare la materia della determinazione del contributo straordinario dell'art. 16 c. 4 lett. d ter del D.P.R. 380/2001 e della L.R.1/2015 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - determinazione del corrispettivo nella misura del 50% dell'incremento del valore di mercato che il terreno consegue tra lo stato preesistente e quello che si determina a seguito della variazione urbanistica;
 - determinazione e riordino delle disposizioni comunali riguardanti il corrispettivo nella misura del 50% dell'incremento del valore di mercato che il terreno consegue tra lo stato preesistente e quello che si determina a seguito di deroghe alle norme urbanistico- edilizie dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001;
 - attribuzione del beneficio della riduzione del contributo straordinario solo ad attività produttive dello Sportello SUAPE che richiedono varianti urbanistiche o deroghe per l'insediamento ex novo o ampliamento della propria attività produttiva esistente;
 - impegno alla corresponsione dell'intero contributo straordinario nel caso di locazione a terzi, cessazione delle attività o vendita a terzi per gravi e comprovati motivi in analogia con quanto stabilito nel Regolamento PAIP vigente per i terreni produttivi;
 - possibilità di riscatto del beneficio di riduzione dal 100% al 50% del contributo straordinario per la libera commercializzazione del bene decorsi 10 anni dalla agibilità dell'immobile previa consegna al comune di adeguate garanzie finanziarie in analogia con quanto stabilito nel Regolamento PAIP vigente;
3. di demandare, tramite la disciplina da adottare a seguito della presente deliberazione, alla Direzione Attività finanziarie e Patrimonio la fase endoprocedimentale di stima del plusvalore delle varianti urbanistiche per le specifiche competenze professionali possedute e per la posizione di terzietà degli uffici addetti alle operazioni estimali delle aree rispetto alle valutazioni urbanistiche che devono essere eseguite;
4. Di dare atto che la presente non costituisce atto deliberativo in senso stretto ma semplice atto di indirizzo e che, quindi, non occorre parere di regolarità tecnica e contabile;
5. di adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata
Arch. Claudio Bedini



LA GIUNTA COMUNALE

- visto il disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera n. 76 del 30.3.2022
- esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 61914 del 14.04.2023;
- visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che sono allegati alla presente di cui rappresentano parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

Con votazione accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs.267/2000.

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0065772 del 20/04/2023 - Uscita

Firmatari: Spagna Musso Noemi (11260798127385286744352595672184690678); Latini Leonardo (7598475908326734391111803590768744738)

Impronta informatica: 640a5e66a718bf666b87d168eb08cae02342f0d2cae63f8cb1c9d66d19143eb9

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Dott.ssa Noemi Spagna Musso

Avv. Leonardo Latini